



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO

Tel. (0461) 556624 Fax 556050

C.A.P. 38043

Cod. Fisc. 80005890225

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

N. 42 dd. 17.12.2025

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028, NOTA INTEGRATIVA E PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (ARTICOLI 170 E 174 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E SS.MM.). ESAME E APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventicinque il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 20:00, Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Titolo	pres.	ass.	giust.
Fantini ing. Francesco	Sindaco	x		
Andreatta Milena	Consigliere Comunale	x		
Casagranda Aronne	Consigliere Comunale	x		
Casagranda Martina	Consigliere Comunale	x		
Casagranda Pietro	Consigliere Comunale		x	x
Casagranda Roberto	Consigliere Comunale	x		
Dalpez Erica	Consigliere Comunale		x	x
Dematté Anna	Consigliere Comunale	x		
Faccenda Diego	Consigliere Comunale	x		
Giovannini Michela	Consigliere Comunale	x		
Mattivi Ivan	Consigliere Comunale	x		
Rogger Daniele	Consigliere Comunale	x		
Soranzo Elisa	Consigliere Comunale		x	x
Svaldi Nicola	Consigliere Comunale		x	x

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Supplente Si.ra Cemin dott.ssa Mariuccia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fantini ing. Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Dato atto che la stessa L.P. 18/2015, all’art. 49, comma 2 individua gli articoli del D.Lgs. n. 267/2000 che si applicano agli Enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della L.P. 18/2015 prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n.267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”*

Ricordato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto che, l’art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, recepisce l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e integrazioni, il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall’articolo 151 possono essere rideterminati con l’accordo previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale e dall’articolo 18 del decreto legislativo 16marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

Visto il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 ad oggi fissato al 31.12.2025.

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 24 di data 12.02.2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui e con deliberazione consiliare n. 15 del 16.04.2025, esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2024.

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data Fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Considerato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d’imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2026, le tariffe acquedotto con provvedimento della Giunta comunale n. 179 di data 12.11.2025, e le tariffe fognatura con provvedimento della Giunta comunale n. 180 di data 12.11.2025, mentre è possibile approvare anche dopo il Bilancio di Previsione (qualora l'ente gestore del Servizio non le invii prima) le deliberazioni relative al PEF e alla TARI.

Evidenziato che l'Amministrazione comunale intende confermare le aliquote IMIS in vigore nel 2025 anche per l'anno 2026.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019 la legge di bilancio 2017 ha stabilito che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento, nel calcolo del pareggio di bilancio.

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che *"ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio"*.

Preso atto che al Bilancio di Previsione 2026-2028 non viene applicato avanzo di amministrazione.

Richiamato inoltre l'art. 1, commi da 819 a 826, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica.

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente.

Appurato che il pareggio della parte ordinaria del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario 2026 è garantito con l'iscrizione del Fondo Perequativo, visto che non è più possibile utilizzare l'annualità degli "ex FIM" in aggiunta alla quota mutui.

Evidenziato che non si rileva la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 204 di data 10.12.2025 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2026 – 2028 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto

stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 41 di data 17.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e redatto a seguito delle intervenute novità normative sia a livello nazionale che provinciale, comprende il piano degli investimenti e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente previsti dalla normativa in vigore, predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmati vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale.

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", accluso al bilancio di previsione 2026-2028.

Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 di data 10.04.2019 con la quale è stato deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 15.04.2021 con cui è stata esercitata la facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale.

Evidenziato che, ai sensi degli artt. 162, 165 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 11 e 18bis del D.Lgs. n. 118 del 2011 il bilancio di previsione 2026-2028 presenta gli allegati predisposti come richiesto dalla normativa vigente.

Visto la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che espone e dimostra le previsioni di bilancio.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., all'approvazione Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Considerato che gli schemi di bilancio con i relativi allegati sono stati trasmessi ai Consiglieri Comunali, mediante messa a disposizione degli stessi nell'area riservata del sito istituzionale, per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di Revisione per la redazione della relazione con l'espressione del parere di competenza.

Dato atto che in data 12.12.2025, prot. comunale n. 80204/A di data 15.12.2025, il Revisore ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027, depositato in atti.

Richiamati:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm. e integrazioni;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 01.06.2020;
- il decreto sindacale n. 4/2025 di data 22.04.2025 di nomina quale Responsabile del Servizio finanziario della dott.ssa Mariuccia Cemin.

Effettuata la relativa istruttoria e visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale sulla proposta di deliberazione in esame, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria in relazione alle proprie competenze, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere all'approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 con i relativi allegati che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 allegato alla presente deliberazione, e la relativa documentazione economico-finanziaria, redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

ENTRATA	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
Avanzo di Amministrazione	--	--	--
FPV di parte corrente	--	--	--
FPV di parte capitale	--	--	--
Titolo I – Entrate di natura tributaria, contrib. e pereq.	440.711,00	430.711,00	430.711,00
Titolo II – Trasferimenti correnti	740.833,96	743.833,96	709.707,22
Titolo III – Entrate extratributarie	523.725,61	409.724,85	392.649,85
Titolo IV – Entrate in c/capitale	1.328.612,67	--	--
Titolo V – Entrate per riduzione di attività finanziarie	--	--	--
Titolo VI – Accensione di prestiti	--	--	--
Titolo VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	--	--	--
Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite di giro	1.513.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.546.883,24	3.097.269,81	3.046.068,07
SPESA	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
Titolo I – Spese correnti	1.677.958,35	1.556.957,59	1.533.068,07
Titolo II – Spese in c/capitale	1.328.612,67	--	--

Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	--	--	--
Titolo IV – Rimborso di prestiti	27.312,22	27.312,22	--
Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	--	--	--
Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	1.513.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	4.546.883,24	3.097.269,81	3.046.068,07

2. di approvare la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 allegato alla presente deliberazione;
3. di dare atto che in data 12.12.2025, prot. comunale n. 8204/A di data 15.12.2025, il Revisore ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027, depositato in atti;
4. di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, accluso al bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
5. di dare atto che il Bilancio di Previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi da 819 a 826, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2026-2028, anche in forma semplificata, verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) evidenziando che si è già provveduto all'invio degli allegati approvati dalla Giunta comunale, regolarmente acquisiti;
8. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione e il Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2026-2028;
9. di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni espresse in premessa;
10. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993, n. 01, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Fantini ing. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLEMENTE

F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 1 - Codice degli Enti Locali della Regione Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale A Scavalco, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 17/12/2025 all'Albo Telematico, dove rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Bedollo, 17/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

(Art. 183, comma 4 - Codice degli Enti Locali della Regione Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2)

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale addì, 19/12/2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

Cemin dott.ssa Mariuccia